

DELIBERA N. 189/11/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ POLVERE DI STELLE S.R.L.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE
TIZIANASAT) PER LA VIOLAZIONE DELL' ART. 34, COMMA 7, D.LGS. 177/05 IN
COMBINATO DISPOSTO CON IL PAR. 4.4, 2° CPV, LETT. B), CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 luglio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 02/11/DICAM/PROC. 2253/ZD - datato 26 gennaio 2011 e notificato in data 7 marzo 2011 alla società Polvere di Stelle S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare TizianaSat che contesta la violazione della disposizione contenuta nell'art. 34, comma 7, d.lgs. 177/05 in combinato disposto con il par. 4.4, 2° cpv, lett.b) del Codice di autoregolamentazione TV e minori; in particolare, sulla predetta emittente televisiva, il giorno 8 giugno 2010, dalle ore 17.33 circa alle ore 18.03 circa, è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale la conduttrice interloquisce telefonicamente con diversi utenti, fornendo numeri da giocare al lotto sulla base delle date fornite dai telespettatori chiamanti; sullo schermo in sovrimpressione durante la televendita compaiono numeri a tariffazione speciale con prefisso 899xy – 899282969, 899299953, 899299971, 899299943, 899299961, 899299948 e 899299954, che la conduttrice del programma televisivo invita a chiamare; sullo schermo compaiono in sovrimpressione scritte del tipo “mess. prom.”, “Tiziana Lotto”, “trasmissione e contenuti vietati ai minori di anni 18”, “Forum Tiziana”, “Diretta Tv 0242101060 tariffa urbana”, “servizio in abbonamento per abbonarsi invia un sms con scritto Lotto al 48084 costo SMS ric. IVA incl. 1.50 euro per Vodafone e TIM 2 euro per Wind e 3. Ricevi 3 SMS set. Disattivi con Lotto Stop info 0957365373 riservato ai maggiorenni” , “attenzione spesa minima euro 1,50 tutto il servizio”, mentre un super scorrevole nella parte bassa dello schermo, nell'indicare le numerazioni 899, riporta la scritta “l'utente ha la facoltà di attuare il blocco selettivo delle chiamate contattando il proprio operatore telefonico....” ;

RILEVATO che la parte non ha presentato alcuna memoria difensiva nei termini assegnatiLe, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso in fascia oraria non consentita - nella fascia oraria protetta di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 - un programma di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la sovrimpressione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che la conduttrice induce ad utilizzare;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, d.lgs 177 del 2005, le emittenti televisive sono tenute a garantire l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria;

CONSIDERATO che, ai sensi del par. 4.4, 2° cpv, lett. b) del Codice di autoregolamentazione TV e minori *“la protezione specifica si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori). I messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori dovranno essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili. In questa fascia oraria si dovrà evitare la pubblicità in favore di:.....b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti”*;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva satellitare TizianaSat integra la violazione dell'art. 34, comma 7, d.lgs. 177/05 in combinato disposto con il par. 4.4, 2° cpv, lett. b) del Codice di autoregolamentazione TV e minori;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi poco elevata, in quanto il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società ha comunicato di aver intrapreso azioni in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione possano essere eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 34, comma 7, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO il par. 4.4, 2° CPV, lett. b), Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori;

VISTO l'art. 35, comma 2, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Polvere di Stelle S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare TizianaSat con sede legale in Roma, al vicolo dei Monti di San paolo n. 13, di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 189/11/CSP*" entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 189/11/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola